

COMUNE DI UTA
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 14 Del 06-04-23

Oggetto: Aliquote addizionale comunale IRPEF anno 2023: conferma anno 2022

L'anno duemilaventitre il giorno sei del mese di aprile con inizio alle ore 10:00 in Uta e nella sala delle adunanze, del Palazzo Civico in Piazza S'Olivariu, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in **sessione Ordinaria** – in Prima convocazione.

Sono presenti:

PORCU GIACOMO	P	Melis Federica Giuseppa	A
Mua Michela	P	Pibia Rossano	P
Onali Andrea	P	Piparo Ilaria	P
Manca Marta	P	Loche Barbara	A
Pinna Emanuele	P	Pibia Giuseppe	A
Meloni Eleonora	P	Collu Chiara	P
Meloni Graziano	P	Orru' Rebecca	P
Ena Cesare	P	Scalas Giosue'	P
Sarais Filippo	P		

risultano presenti n. 14 e assenti n. 3.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale D.ssa MARCELLO ANTONELLA

Il Presidente Ena Cesare constatato il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Chiama alla funzione di scrutatori i Consiglieri:

Meloni Graziano
Piparo Ilaria
Orru' Rebecca

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a) l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e smi, stabilisce che il bilancio di previsione finanziario è deliberato dall'organo consiliare entro il termine previsto dall'articolo 151 del medesimo decreto legislativo;
- b) l'art 151 del D.Lgs 267 del 2000 e smi dispone che gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione e a tal fine presentano il documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale;
- c) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 267 del 2000 e smi, prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta, le eventuali maggiori detrazioni e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- d) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- e) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Vista la Legge di Bilancio per il 2023 n 197 del 29/12/2022;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2022 che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023 al 31/03/2023;

Visto il comma 775 della Legge di Bilancio per il 2023 n 197 del 29/12/2022 che prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023 al 30/04/2023;

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);

- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto l'art. 1, comma 142 della Legge Finanziaria per il 2007 n° 296 del 27 Dicembre 2006 che ha sostanzialmente modificato le modalità di applicazione dell'addizionale in oggetto, prevedendo che gli Enti con proprio regolamento ne disciplinino l'attuazione;

Dato atto che:

- la Legge di Bilancio n 234/2021 (legge di Bilancio per il 2022) ha disposto il passaggio da cinque a quattro scaglioni di reddito individuando rispettivamente le seguenti aliquote d'imposta per ciascuno scaglione:

- 23% per i redditi fino a 15.000 euro,
- 25% per i redditi oltre 15.000 e fino a 28.000 euro,
- 35% per i redditi oltre 28.000 e fino a 50.000 euro;
- 43% per i redditi oltre 50.000 euro.

-le modifiche delle aliquote e degli scaglioni IRPEF così come definiti dalla normativa nazionale avranno effetti anche sull'ammontare delle addizionali comunali e regionali;

- la deliberazione sull'addizionale comunale all'Irpef devono tener conto degli scaglioni di reddito così come sopra definiti;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 33 del 31/05/2022, con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale sull'addizionale comunale IRPEF;

Dato atto che l'articolo 2 del Regolamento sopra citato prevede le seguenti aliquote relative all'addizionale comunale all'IRPEF:

- 0,51% per i redditi fino a 15.000 euro,
- 0,56% per i redditi oltre 15.000 e fino a 28.000 euro,
- 0,57% per i redditi oltre 28.000 e fino a 50.000 euro;
- 0,58% per i redditi oltre 50.000 euro.

Dato atto che l'articolo 3 del Regolamento sopra citato prevede che l'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista al suddetto art. 2, non è dovuta nel caso in cui il reddito imponibile dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non sia superiore alla seguente soglia: € ZERO.

Visto il DL 34 del 2019 convertito con modificazione nella Legge 58 del 28/06/2019 ed in particolare l'art 15 bis in tema di efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;

Visto l'articolo 13 del DL 201/2011, convertito nella Legge 214 del 2011, così come modificato dall'art 15 bis del DL 34 del 2019, convertito con modificazione nella Legge 58 del 28/06/2019, ed in particolare:

- il nuovo comma 15 che così dispone "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle

stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. ...”

- il comma 15 ter che così dispone: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le deliberazioni e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI, la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;

Visto l'art 1 comma 3 del D.Lgs 360 del 1998 secondo il quale l'efficacia della deliberazione relativa all'approvazione delle aliquote e dell'eventuale soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel sito www.finanze.gov.it;

Visto l'art 14 comma 8 del DLgs 23 del 2011 secondo il quale e affinché le deliberazioni relative all'approvazione delle aliquote e dell'eventuale soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF abbiano effetto dal primo gennaio dell'anno di pubblicazione, la pubblicazione della deliberazione deve avvenire entro il termine del 20 dicembre dell'anno a cui la delibera si riferisce;

Visto l'art 1 comma 4 del D.Lgs 360 del 1998 che detta disposizioni riguardanti il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF sia per l'acconto, pari al 30% dell'imposta calcolata sul reddito imponibile dell'anno precedente applicando le aliquote e le esenzioni dell'anno precedente, sia per il saldo, determinato applicando le aliquote e le detrazioni fissate con la deliberazione dell'Ente pubblicata entro il 20 dicembre dello stesso anno sul sito www.finanze.gov.it;

Considerato che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 20 dicembre sul sito www.finanze.gov.it delle deliberazioni relative all'approvazione delle aliquote e dell'eventuale soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF trova applicazione il principio generale di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) con conseguente applicazione delle aliquote e dell'eventuale soglia di esenzione vigenti nell'anno precedente;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione della nuova procedura di

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative;

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22/11/2019 contenente chiarimenti sull'art 15 bis DL 34 del 2019, convertito con modificazione nella Legge 58 del 28/06/2019, in tema di efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;

Vista la risoluzione n 7 del 21/09/2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze in tema di invio delle delibere relative ai tributi locali esclusivamente per via telematica attraverso l'inserimento del testo degli atti nel Portale del federalismo fiscale;

Visto il DM 20/07/2021 che ha definito il formato elettronico (PDF/A-1 a accessibile e firma in PADES) da utilizzare per la pubblicazione delle deliberazioni in materia di aliquote, tariffe e regolamenti comunali sul Portale del federalismo fiscale;

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere di regolarità del responsabile del servizio Tributi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Acquisito il parere di regolarità del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

La Consiglieria Piparo espone la proposta;

Con voti favorevoli 11 e astenuti 3 (Consiglieri: Collu, Scalas e Orrù) espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa

1. di dare atto che ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n° 33 del 31/05/2022, con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale sull'addizionale comunale IRPEF, le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF da applicare per il 2023 sono le seguenti;
 - 0,51% per i redditi fino a 15.000 euro,
 - 0,56% per i redditi oltre 15.000 e fino a 28.000 euro,
 - 0,57% per i redditi oltre 28.000 e fino a 50.000 euro;
 - 0,58% per i redditi oltre 50.000 euro.
2. di dare atto che l'articolo 3 del Regolamento sopra citato prevede che l'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista al suddetto art. 2, non è dovuta nel caso in cui il reddito imponibile dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non sia superiore alla seguente soglia: €. ZERO.

Con successiva votazione, di cui 11 e astenuti 3 (Consiglieri: Collu, Scalas e Orrù)
espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, N. 267

Vista la proposta di Deliberazione N.10 del 15-02-2023, si esprime

PARERE: Favorevole

in ordine alla Regularita' tecnica della proposta e sulla correttezza dell'azione amministrativa espletata per giungere alla sua formulazione.

Data: 02-03-2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. FARCI ROBERTO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, N. 267

Vista la proposta di Deliberazione N.10 del 15-02-2023, si esprime

PARERE: Favorevole

in ordine alla Regularita' contabile della proposta.

Data: 13-03-2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. ALBA PAOLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Ena Cesare

Il Segretario Comunale
D.ssa MARCELLO ANTONELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005)